

Pubblicato il 19/02/2025

N. 00396/2025 REG.PROV.COLL.  
N. 00160/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 160 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-

Vanessa Lucia, rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Lubrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Pindemonte n. 88;

l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Mariano Stabile 182;

***nei confronti***

di -OMISSIS- non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della nota prot.-OMISSIS- con cui l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in relazione al **concorso** pubblico, per titoli ed esami, riservato alle categorie di cui all'art. 1 della legge n. 68/99 per la copertura di n. 21 posti di Assistente Amministrativo (Ctg. C), ha comunicato alla ricorrente “la decadenza del diritto alla nomina del **concorso**”;
- della nota con la quale il Centro per l'impiego di Palermo e Monreale ha comunicato che la ricorrente era decaduta dall'iscrizione nel registro di cui all'art. 8 della L. 68/1999 a decorrere dall'8.01.2018;
- del provvedimento di decadenza o cancellazione, anche implicito o per *facta concludentia*, con cui il Centro per l'Impiego di Palermo - Monreale ha disposto la perdita in capo alla ricorrente dell'iscrizione all'elenco ex art. 8 l. 68/1999;
- del bando di **concorso** pubblico indetto dall'ASP di Palermo, nella parte in cui tra i requisiti di partecipazione prevedeva l'iscrizione nello specifico elenco del collocamento obbligatorio di cui all'art. 8 della L. n°68/99;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti

- della deliberazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo prot. n-OMISSIS-avente ad oggetto “**Concorso** pubblico, per titoli ed esami, riservato alle categorie di cui all'art. 1 della legge n. 68/99 per la copertura di n. 21 posti di Assistente Amministrativo (Ctg C). Presa atto Graduatoria definitiva e sottoscrizioni contratti di lavoro”, nella parte in cui l'Asp di Palermo ha provveduto alla definizione della graduatoria finale del **Concorso de quo**;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

La ricorrente -OMISSIS- espone di aver presentato domanda per partecipare al **concorso** pubblico per titoli ed esami, indetto dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo per la copertura di n. 21 posti di Assistente Amministrativo (Ctg. C), riservato alle categorie di cui all'art. 1 della legge n. 68/99, e di essersi collocata in graduatoria nella posizione n. 33 (ultima, e non utile per l'accesso all'impiego).

Aggiunge di essere stata successivamente dichiarata decaduta dalla predetta procedura, con nota ASP n. 426471 del 28 novembre 2023, allorquando – a seguito dello scorrimento della graduatoria, e della conseguente necessità di verificare il possesso dei requisiti in capo ai successivi candidati, incluso quello posto al n. 33 – è stata ritenuta priva del requisito di partecipazione costituito dall'iscrizione nel registro di cui all'art. 8 della legge n. 68/99 (elenco delle persone disabili disoccupate che aspirano ad una occupazione).

Tale *deficit* del requisito era stato poco tempo prima comunicato all'ASP di Palermo dal Centro per l'impiego di Palermo e Monreale con nota del 16.11.2023 nella quale si affermava che la sig.ra -OMISSIS- era stata cancellata con effetto retroattivo alla data dell'8.01.2018, avendo superato il limite reddituale al cui rispetto è condizionata la predetta iscrizione. Più in dettaglio, l'ufficio regionale ha rilevato che la condizione per l'iscrizione (e la permanenza) nel citato elenco è costituita – oltre che dal possesso di un grado di invalidità superiore al 45%, che nel caso di specie è incontestato - anche dallo <stato di disoccupazione>, dovendosi riconoscere quest'ultimo sia in capo ai soggetti del tutto inoccupati, sia a quelli che, pur lavorando, ritraggono dall'attività un reddito cui corrisponde un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del T.U.I.R. di cui al

D.P.R. 917/1986. Nel caso di specie, la sig.ra -OMISSIS- aveva perso la qualifica di soggetto “disoccupato”, avendo percepito nell’anno 2018 un reddito di euro 12.000, che determinerebbe *ipso iure* la cancellazione dall’elenco di cui all’art. 8 della L. 68/99.

Con il ricorso in epigrafe la sig.ra -OMISSIS- ha impugnato sia il provvedimento dell’ASP datato 28.11.2023 che ha dichiarato la sua decadenza dal **concorso**, sia l’atto di accertamento sullo stato dell’iscrizione datato 16.11.2023 emesso dal Centro per l’impiego di Palermo e Monreale, sia il non conosciuto provvedimento con il quale era stata disposta la sua cancellazione dall’elenco ex art. 8 L. 68/99, sia ancora *in parte qua* il bando di **concorso**, sollevando le seguenti censure:

1.- violazione di legge e varie forme di eccesso di potere poichè, alla data del 5 luglio 2021 (termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al **concorso**) la ricorrente era formalmente iscritta nell’elenco in questione, sin dall’anno 2012, non essendo mai stato adottato nei suoi confronti alcun provvedimento di cancellazione espressa, né tanto meno tacita, dall’elenco; dunque, ella era in possesso del requisito di partecipazione. Né può ritenersi che il requisito fosse stato nel tempo perso in ragione dell’occasionale possesso – limitato al solo anno 2018 – di un reddito pari ad euro 12.000 e della omessa comunicazione da parte dell’iscritta dell’avvenuto superamento del limite reddituale: infatti, da una parte, l’obbligo di informare l’amministrazione del superamento del limite di reddito è stato introdotto solo con circolare Anpal n. 1 del 23.07.2019, ossia diversi mesi dopo la conclusione dell’anno in cui il guadagno era stato realizzato; dall’altra parte, il D.L. 4/2019 che qualifica come “non disoccupato” il soggetto che percepisce un reddito superiore alla citata soglia è anch’esso entrato in vigore in data 28.01.2019, ossia dopo che il reddito era stato occasionalmente percepito. A tutto voler concedere, poi – prosegue la ricorrente – la perdita dello stato di disoccupazione sarebbe stata limitata al solo anno 2018, e sarebbe poi stato possibile ottenere una nuova iscrizione nell’elenco ex art. 8 nell’ipotesi – in

concreto non verificatasi – in cui ne fosse stata disposta nel 2018 la cancellazione;

2.- in via subordinata, la ricorrente espone la seguente circostanza: in data 18.11.2021 si è recata presso l'ufficio di collocamento per aggiornare la propria posizione anagrafica; in quella occasione ha dato notizia dell'avvenuta percezione del reddito di euro 12.000 relativo all'anno 2018. Tale comunicazione di un fatto isolato nel tempo avrebbe dovuto spingere l'amministrazione a dare atto del possesso del requisito di disoccupazione, successivo rispetto all'episodica percezione del reddito del 2018, ed a comunicare quindi all'ASP che il requisito in esame era certamente posseduto dalla ricorrente alla data di presentazione delle domande di **concorso** (5 luglio 2021);

3.- col terzo motivo, la ricorrente denuncia l'illegittimità del bando di **concorso** e dell'art. 16, co. 2, del DPR 487/1994 nella parte in cui prescrivono che il requisito dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 8 della l. 68/1999 debba essere posseduto anche al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione e non solo al momento dell'assunzione. Più in dettaglio, l'illegittimità degli atti avversati discenderebbe dal contrasto con l'art. 1 della L. 68/99 laddove esprime la finalità della promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. In altre parole, secondo la ricorrente, l'obiettivo del legislatore non è solo quello di garantire il raggiungimento dello stato di occupazione per le categorie protette, ma anche quello di consentire ai disabili il pieno sviluppo della persona umana, anche attraverso il miglioramento della loro posizione lavorativa. In tale ottica sarebbe illegittima una prescrizione che preclude l'accesso all'impiego al soggetto disabile che, in precedenza e per un breve periodo, abbia svolto una occasionale attività lavorativa superando il limite di reddito che fa venir meno il suo *status* di disoccupato;

4.- illegittimità costituzionale del complesso di norme in esame - ove inteso nel senso che debba necessariamente sussistere lo stato di iscrizione nelle liste ex art. 8 anche al momento di presentazione della domanda - per contrasto con gli artt. 2 (tutela dei diritti inviolabili dell'uomo), 3 (uguaglianza sostanziale) e 35, co. 2 (elevazione professionale dei lavoratori) Cost., nonché con l'art. 114 TFUE (tutela delle esigenze delle persone con disabilità) e con l'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (diritto delle persone con disabilità all'inserimento sociale e professionale), non potendosi precludere l'accesso al mondo del lavoro a chi sia già occupato ed aspiri a migliorare la propria condizione lavorativa.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, l'Assessorato Regionale della famiglia delle politiche sociali e del lavoro, e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

All'udienza camerale del 22 febbraio 2024 la ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare, in vista di una ravvicinata celebrazione dell'udienza di merito.

La difesa dell'ASP ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, evidenziando che la controversia attiene, nella sostanza, all'assunzione al lavoro quale passaggio successivo alla formazione della graduatoria, rispetto alla quale si pone come ostativo l'accertamento eseguito dal Centro per l'impiego, e rispetto alla quale sussiste una posizione di diritto soggettivo del candidato, scrutinabile solo dal g.o. competente per materia. Sempre in via preliminare, ha eccepito la tardiva impugnazione del bando di **concorso**, laddove pone in modo chiaro il requisito di partecipazione della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8, e configura quindi il difetto del suddetto requisito come clausola immediatamente escludente, che avrebbe dovuto essere impugnata a suo tempo, e non all'esito della verifica effettuata in concreto dall'Azienda al momento dell'assunzione in servizio. Sempre in rito, l'Azienda ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all'impugnazione, avendo assunto un provvedimento (la

decadenza) meramente consequenziale e vincolato, discendente dall'accertamento dell'assenza del requisito di partecipazione operato da altra amministrazione. A fronte dell'accertato difetto dell'iscrizione, le doglianze della ricorrente risultano rivolte, in sostanza, solo contro l'operato del Centro per l'impiego, e non contro l'Azienda sanitaria. Ne conseguirebbe ulteriormente, l'inammissibilità del ricorso anche per mancanza di provvedimento amministrativo impugnabile, tenuto conto del fatto che l'accertamento effettuato dal Centro per l'impiego non assume valenza provvedimentale, ma meramente ricognitiva dello stato dei fatti.

Nel merito, controdeducendo alle ultime due censure, l'ASP ha richiamato il principio normativo – ribadito da costante giurisprudenza – secondo il quale i requisiti di accesso debbano essere posseduti dai candidati al momento della presentazione della domanda, e non possono essere integrati successivamente, ed ha poi insistito nella tesi secondo la quale la regola che richiede il requisito di partecipazione sia al momento della presentazione della domanda, sia a quello dell'assunzione, è ispirata dall'equo scopo di garantire l'accesso al lavoro, prioritariamente, ai soggetti inoccupati, come tali più bisognosi rispetto a coloro che nelle more hanno già trovato occupazione.

L'Assessorato Regionale della famiglia delle politiche sociali e del lavoro, costituitosi in giudizio, ha precisato in punto di fatto che l'odierna ricorrente aveva invero richiesto in data 18.11.2021 – con atto che nel ricorso viene impropriamente qualificato come mera richiesta di “aggiornamento anagrafico” – la reinscrizione nelle liste ex art. 8 L. 68/99, e che in quella circostanza aveva dichiarato il possesso di redditi superiori alla soglia limite, conseguiti negli anni 2018-2019-2020. Conseguentemente, l'Ufficio aveva provveduto a disporre nuovamente l'iscrizione nell'elenco, ma con decorrenza 23.11.2021. Tanto premesso, la difesa erariale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ponendo l'accento sul fatto che l'iscrizione nelle liste di cui all'art. 8 della L. 68/99 si configura come attività vincolata, legata al mero riscontro dei presupposti fattuali, e priva di ogni

espressione di discrezionalità. Nel merito, ha rilevato che la perdita dello *status* di disoccupato, conseguente allo svolgimento di una attività lavorativa che produce un determinato reddito, era già stata prevista – prima ancora che dal D.L. 4/2019 – anche dal D. Lgs. 150/2015, e che l'onere di comunicare all'amministrazione le intervenute variazioni reddituali era già sancito dalla circolare ministeriale n. 34/2015 esplicativa del citato D. Lgs. 150/2015.

Con motivi aggiunti notificati in data 18-19 luglio 2024, la ricorrente ha impugnato la deliberazione -OMISSIS- prodotta in giudizio dall'ASP il 12 giugno 24 e citata anche nell'ultima memoria difensiva dell'Azienda, con la quale è stata approvata la definitiva graduatoria dei vincitori.

All'udienza pubblica del 24 luglio 2024, pertanto, è stato disposto il rinvio della trattazione della causa, al fine di garantire il rispetto dei termini a difesa in relazione all'impugnativa proposta con i motivi aggiunti.

I motivi aggiunti denunciano vizi derivati della delibera n. 698 del 30 maggio 2024 discendenti dal fatto che la graduatoria ivi approvata è l'atto finale di una procedura illegittima, dalla quale sarebbe stata illegittimamente disposta l'esclusione della ricorrente.

L'Azienda sanitaria resistente ha controdedotto anche rispetto ai motivi aggiunti, reiterando le eccezioni e le difese già esposte negli scritti precedenti.

Anche l'Assessorato Regionale della famiglia delle politiche sociali e del lavoro si è costituito per resistere ai motivi aggiunti.

All'udienza pubblica del 19 dicembre 2024 la causa è stata posta in decisione.

1.- In primo luogo, rispondendo alle eccezioni sollevate dalle amministrazioni resistenti, in tema di giurisdizione vanno fatte le seguenti precisazioni.

Rispetto all'impugnazione della nota ASP n. 426471 del 28 novembre 2023 con cui l'Azienda ha pronunciato la decadenza della ricorrente, sussiste la giurisdizione dell'adito giudice amministrativo. Invero, con riguardo a vicende contenziose analoghe, questa Sezione ha già avuto modo di osservare (con argomento poi condiviso anche dal giudice d'appello) che la controversia rientra nel perimetro di quelle riservate al giudice amministrativo dall'art. 63,



comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, avendo ad oggetto il provvedimento conclusivo della procedura concorsuale, nella parte in cui dispone l'esclusione del candidato dalla graduatoria finale in conseguenza dell'accertato difetto di un requisito essenziale per la partecipazione alla selezione e per la successiva assunzione (TAR Sicilia, Palermo, IV, n. 96 del 2024, confermata da CGA 12 dicembre 2024, n. 958).

Invero, anche nel presente giudizio la questione dibattuta riguarda essenzialmente i requisiti specifici per essere inseriti in graduatoria e non la fase dell'assunzione in senso stretto, posto che sono contestati i requisiti che consentirebbero alla ricorrente di collocarsi in graduatoria in posizione utile per l'accesso al lavoro.

Fondata risulta, invece, l'eccezione di difetto di giurisdizione con riguardo a quella parte del ricorso nella quale viene impugnato l'atto datato 16.11.2023 con il quale il Centro per l'impiego di Palermo e Monreale ha dichiarato la ricorrente non iscritta nell'elenco di cui all'art. 8 della L. 68/1999.

Questa Sezione ha già precisato – con riguardo ad analogo contenzioso – che *“...l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio si configura come atto di accertamento dei requisiti previsti dalla disciplina del settore e nello svolgimento di tale funzione la p.a. svolge un'attività di mera «certazione»; ne consegue che i soggetti che si trovano nelle condizioni prescritte possono vantare un diritto soggettivo all'iscrizione nei suddetti elenchi, e che le controversie in materia appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., 17 dicembre 1999, n.911).*

*Il Collegio ritiene di condividere il cennato orientamento giurisprudenziale, atteso che l'iscrizione nelle liste dei disoccupati è disposta dall'amministrazione sulla base di un riscontro di tipo vincolato in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla norma, che non si pongono come limiti esterni funzionali alla cura del pubblico interesse, ma rappresentano gli elementi costitutivi del diritto soggettivo all'iscrizione nei suddetti elenchi, di cui il ricorrente è immediatamente titolare allorché si trovi in una delle posizioni di sfavore contemplate dalla norma. L'amministrazione, dunque, non esercita un potere costitutivo, seppur vincolato, funzionale alla salvaguardia del pubblico interesse, ma si*

*limita a svolgere un'attività di mero accertamento dell'esistenza della fattispecie costitutiva del diritto descritta dalla norma.” (Tar Palermo, IV, 1337/2024).*

In definitiva, il ricorso risulta parzialmente inammissibile per difetto di giurisdizione, con riguardo all'impugnazione della nota del Centro per l'impiego, rispetto alla quale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, che potrà essere adito dalla ricorrente tramite “riproposizione” ai sensi dell'art. 11, co. 2, c.p.a.

2.- Tanto chiarito in punto di giurisdizione, può omettersi l'esame delle ulteriori eccezioni in rito sollevate dalle resistenti, stante l'infondatezza nel merito del ricorso.

Infatti, è indubbio che il bando di **concorso** richiedesse, quale requisito di ammissione da possedere al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda (5 luglio 2021), l'iscrizione nello specifico elenco del collocamento obbligatorio di cui all'art. 8 della Legge n. 68/99. Altrettanto pacifico è il fatto che l'amministrazione competente – il Centro per l'impiego di Palermo e Monreale – abbia attestato in data 16.11.2023, su richiesta dell'ASP di Palermo, l'insussistenza del citato requisito in capo alla ricorrente.

Detta accertata circostanza – salva la sua eventuale correzione o smentita che dovesse successivamente emergere all'esito di un apposito giudizio, da celebrarsi innanzi alla giustizia ordinaria – priva di fondamento il primo motivo di ricorso, essendo in questa sede incontestabile il fatto che la ricorrente risultasse priva di un necessario requisito di partecipazione alla procedura concorsuale. Né rileva l'ipotetica circostanza che la sua cancellazione dall'elenco ex art. 8 L. 68/1999 sia avvenuta in assenza di formale pronuncia, potendo tale aspetto incidere solo sullo stato di buona o mala fede del soggetto partecipante al **concorso**, ma non potendo di certo valere a supplire un requisito necessario e pacificamente non posseduto.

Analogamente, in base a quanto fin qui esposto, non può ritenersi affrontabile in questa sede la tematica secondo la quale la perdita del requisito

dell'inclusione nell'elenco, posseduto in origine dalla ricorrente, sia stata consequenziale ad un occasionale superamento del limite reddituale indicato dalla legge, ma l'iscrizione sia stata poi "recuperata" più avanti quando l'ostacolo reddituale era venuto meno.

Anche la cognizione di questo aspetto, infatti, rientra - come già detto - nella giurisdizione del giudice ordinario.

3.- Si passa adesso all'esame della terza censura articolata in ricorso, in base alla quale sarebbero illegittime la prescrizione del bando e l'art. 16 del D.P.R. 487/1994, laddove postulano che l'iscrizione nell'elenco dei disabili ex art. 8 debba sussistere già dal momento della presentazione della domanda. Secondo la ricorrente, invece, il momento cui riferire la verifica sulla sussistenza dell'iscrizione dovrebbe essere solo quello della assunzione in servizio; diversamente, verrebbero frustrate le finalità di inserimento ed integrazione lavorativa delle persone disabili, come indicate nell'art. 1 della L. 68/1999.

La censura non merita accoglimento.

Se, da una parte, è vero che la legge 68/1999 si prefigge (all'art. 1) quale finalità "...la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato."; non è dato comprendere, dall'altra parte, in che modo detta nobile finalità possa essere pregiudicata da norme (regolamentari o di bando) che richiedano l'attestazione certa – evincibile dall'iscrizione ad un elenco pubblico, gestito dalla PA – del requisito della disabilità, funzionale alla partecipazione ad un **concorso** riservato alle categorie protette.

Pertanto, in modo non illegittimo, l'art. 16, co. 2, del D.P.R. 487/1994 ha stabilito che "*I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano conseguito l'idoneità, sono inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge n. 68 del 1999, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i centri per l'impiego e risultino disoccupati sia al momento*

*della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al **concorso** sia all'atto dell'immissione in servizio".*

A tale prescrizione si è poi uniformata, in fase di redazione del bando, anche l'Azienda sanitaria oggi resistente.

E' principio pacifico in giurisprudenza quello per cui *"In applicazione del principio di imparzialità e di parità di trattamento tra i candidati di un **concorso** pubblico, ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione rileva la data di scadenza del termine di presentazione della domanda"* (Cons. Stato, IV, 658/2020).

D'altra parte, va anche detto che l'esigenza di attestare già alla data di partecipazione al **concorso** l'iscrizione del candidato nell'elenco di cui all'art. 8 risponde ad una *ratio* logica e condivisibile, da individuare nella necessità di avere certezza – già al momento dello scrutinio delle domande – che tutti i candidati siano nelle condizioni soggettive richieste. Viceversa, risulterebbe assolutamente caotica ed ingestibile una procedura selettiva nella quale potessero presentare domanda tutti i soggetti disabili, salvo valutare poi a valle – ossia, dopo l'espletamento delle prove, e solo al momento dell'assunzione in servizio - la sussistenza del requisito dell'iscrizione nell'elenco.

Per le ragioni fin qui esposte, non appare nemmeno condivisibile la censura di incostituzionalità della normativa primaria sollevata nel quarto motivo di ricorso.

4.- In conclusione, il ricorso introduttivo va respinto, in quanto infondato.

5.- Anche i motivi aggiunti meritano la reiezione, posto che la graduatoria impugnata con quel mezzo è stata denunciata affetta da mera invalidità derivata.

6.- Le spese processuali possono essere eccezionalmente compensate con le parti resistenti. Nulla nei confronti dei controinteressati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, così statuisce:

dichiara in parte inammissibile per difetto di giurisdizione l'impugnativa riferita all'atto del Centro per l'impiego di Palermo e Monreale;  
per il resto, rigetta il ricorso ed i motivi aggiunti;  
compensa le spese del giudizio fra tutte le parti costituite;  
nulla per le spese nei confronti dei controinteressati non costituiti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Bruno, Presidente, Estensore

Anna Pignataro, Consigliere

Luca Girardi, Primo Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Francesco Bruno**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.